

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
234/2014/R/EEL**

**MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA
CRITERI PER L'INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI
MECCANISMI DI REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ
PRODUTTIVA
- ORIENTAMENTI -**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

22 maggio 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: l’Autorità) fa seguito alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 153, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: Legge 147/13) e al relativo procedimento avviato con la deliberazione 6/2014/R/eel, finalizzato alla formulazione di una proposta al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) che preveda:

- a) la costituzione di un segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna, ad integrazione dello Schema di disciplina del mercato della capacità già positivamente verificato dall’Autorità con deliberazione 375/2013/R/eel sulla base delle previsioni del d.lgs 379/03, trasmesso al MSE per approvazione finale;*
- b) la rimodulazione dell’ammontare distribuibile tramite il meccanismo per la remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica di cui all’art 5 del decreto legislativo 379/03 (di seguito: meccanismo transitorio per la remunerazione della capacità produttiva), al fine di renderlo coerente con gli obiettivi fissati dalla Legge 147/13 per il meccanismo di regime, ossia la fornitura di “adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico”.*

Il presente documento viene emanato per offrire l’opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 3 giugno 2014.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Autorità per l’energia elettrica il gas
e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità mercati elettrici all’ingrosso
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290 fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it**

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUZIONE..... | 4 |
| 2. CENNI SULL'ANALISI DEI SERVIZI DI FLESSIBILITÀ CONDOTTA NELL'AMBITO DEL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 557/2013/R/EEL..... | 5 |
| 3. MECCANISMO A REGIME PER LA REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA..... | 7 |
| Riepilogo dell'iter di approvazione della disciplina del nuovo mercato della capacità produttiva | 7 |
| Criteri per la costituzione di un nuovo segmento del mercato della capacità dedicata alla negoziatura di capacità produttiva con specifici requisiti di flessibilità..... | 8 |
| 4. MECCANISMO TRANSITORIO PER LA REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA..... | 11 |
| Il meccanismo attualmente in vigore | 11 |
| Criteri per la rimodulazione del meccanismo transitorio per la remunerazione della capacità produttiva | 12 |

1. Introduzione

1.1 L'art. 1, comma 153, della Legge 147/13 ha disposto quanto segue:

“Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell’energia elettrica per i clienti finali, nell’ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell’evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell’attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-bis dell’articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato”;

1.2 In seguito alle disposizioni di cui alla Legge 147/13, l’Autorità, con la deliberazione 6/2014/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla formulazione di una proposta al MSE che preveda:

- a) la costituzione di un segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna, ad integrazione dello Schema di disciplina del mercato della capacità già positivamente verificato dall’Autorità con deliberazione 375/2013/R/eel e trasmesso al MSE per l’approvazione finale;
- b) la rimodulazione dell’ammontare distribuibile tramite il meccanismo transitorio per la remunerazione della capacità produttiva, al fine di rendere anche il meccanismo transitorio coerente con gli obiettivi fissati dalla Legge 147/13 per il meccanismo di regime, ossia la fornitura di *“adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico”*.

1.3 Il suddetto avvio di procedimento si inserisce nel più ampio processo avviato con la deliberazione ARG/elt 160/11, finalizzato all’adeguamento dell’attuale disegno di mercato alle mutate esigenze di gestione in sicurezza e in efficienza di un sistema caratterizzato dalla necessità di integrare rapidamente un’elevata e crescente quota di generazione elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Sono parte integrante di questo processo di revisione del disegno di mercato anche i documenti per la consultazione 508/2012/R/eel e 557/2013/R/eel, emanati dall’Autorità al fine di illustrare i propri orientamenti in merito alle modalità di selezione e remunerazione dei servizi di flessibilità, in linea con quanto previsto dal Decreto-Legge 83/12, ora abrogato.

1.4 Al fine di evitare possibili fraintendimenti dovuti al susseguirsi di interventi normativi in materia, è opportuno rammentare che, benché il comma 7-bis dell’articolo 34 del Decreto-Legge 83/12 sia stato abrogato dall’art. 1, comma 153, della Legge 147/13, gli orientamenti espressi dall’Autorità tramite i summenzionati documenti per la consultazione:

- restano comunque validi e implementabili in virtù di quanto già previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: d.lgs. 79/99) e dal decreto del MSE 29 aprile 2009, essendo questi orientamenti finalizzati a incrementare l’efficienza e la

sicurezza del pubblico servizio di dispacciamento;

- rappresentano un importante punto di riferimento per definire le modifiche da apportare agli strumenti di remunerazione della capacità produttiva di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1.2. Ciò in quanto le proposte contenute nei citati documenti per la consultazione sono state formulate in esito a un'approfondita analisi – a cui hanno contribuito l'Autorità, Terna e RSE – volta a sviscerare i principali aspetti relativi ai servizi di flessibilità che possono essere forniti al sistema elettrico dalle unità di produzione.

1.5 Il presente documento per la consultazione, finalizzato alla formulazione di una proposta al MSE in merito all'integrazione dei meccanismi di remunerazione della capacità produttiva, è strutturato come segue. Nella sezione 2 si riassume i principali esiti delle analisi sui servizi di flessibilità condotte nell'ambito del documento per la consultazione 557/2013/R/eel. Nella sezione 3 si illustra la proposta dell'Autorità in merito ai criteri generali del nuovo segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna; segmento aggiuntivo che andrà ad integrarsi nel mercato della capacità di cui alla deliberazione 375/2013/R/eel. Nella sezione 4 si illustra invece la proposta di integrazione del meccanismo transitorio per la remunerazione della capacità produttiva ai sensi della legge 147/13.

2. Cenni sull'analisi dei servizi di flessibilità condotta nell'ambito del documento per la consultazione 557/2013/R/eel

2.1 Con il documento per la consultazione 557/2013/R/eel, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti finali in merito alle modalità per la selezione e la remunerazione dei servizi di flessibilità menzionati dal Decreto-Legge 83/12, anche *“al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili”*.

2.2 Nel suddetto documento per la consultazione si fornisce, altresì, una sintesi degli esiti più significativi dell'analisi dei servizi di flessibilità elaborata da Terna e dei successivi approfondimenti condotti dall'Autorità, con particolare riferimento a:

- a) le caratteristiche tecniche, individuate da Terna, di un parco di generazione idoneo alla gestione in sicurezza del sistema elettrico sia in uno scenario di breve termine¹ che in uno scenario di lungo termine², entrambi caratterizzati da elevata penetrazione di fonti rinnovabili non programmabili³;
- b) la rispondenza dell'attuale parco di generazione alle caratteristiche tecniche individuate da Terna.

2.3 Con riferimento al punto a), i parametri tecnici individuati da Terna sono i seguenti:

- tempi di avviamento (TAVA) delle unità di produzione termoelettriche non superiori a 2 ore per consentire una gestione *just in time* della riserva di sostituzione;
- tempi minimi di permanenza in servizio (TPS) e tempi minimi di permanenza fuori servizio (TPFS) delle unità di produzione termoelettriche non superiori a 4 ore, per

¹ Anno di riferimento 2013.

² Anno di riferimento 2022.

³ Nello scenario di breve termine si ipotizzano 9 GW di capacità di generazione eolica e 18 GW di capacità di generazione fotovoltaica mentre nel 2022 si ipotizzano 14,5 GW di capacità di generazione eolica e 27,2 GW di capacità di generazione fotovoltaica.

assecondare l'evoluzione del profilo di carico residuo (caratterizzato da intervalli di ore di bassissimo carico residuo seguiti da intervalli di ore di elevato carico residuo)⁴ e consentire, ove necessario, due accensioni nel medesimo giorno;

- gradienti minimi di presa di carico (GRAD) delle unità di produzione termoelettriche pari a quelli previsti per il servizio di riserva pronta (50 MW/min) onde ampliare il novero di unità abilitate a erogare tale servizio. Considerato, però, che il parco termoelettrico esistente non è in grado di soddisfare tale requisito, Terna ha proposto la definizione di gradienti soglia differenziati per taglia e tecnologia, senza però specificarne i valori, per identificare una componente di “bilanciamento rapido”.

2.4 Con riferimento al punto b), l'Autorità ha constatato che il numero di unità di produzione termoelettriche che, nel corso dell'ultimo anno, ha dichiarato parametri tecnici in linea con quelli individuati da Terna risulta limitato.

2.5 Nel documento per la consultazione 557/2013/R/eel l'Autorità ha concentrato la propria analisi sui parametri TAVA e TPS evidenziando viceversa la necessità di ulteriori approfondimenti in merito alla metodologia attualmente utilizzata per la definizione del parametro GRAD.⁵ Per quanto concerne il parametro TAVA, l'Autorità ha inoltre condotto, con l'ausilio di RSE, un'approfondita analisi sugli aspetti tecnico-economici che caratterizzano le manovre di avviamento delle unità di produzione di tipo Turbogas a ciclo combinato (di seguito: CCGT). Gli esiti di tale analisi possono essere riassunti come segue:

- è possibile ridurre anche considerevolmente i TAVA dei CCGT originariamente concepiti per un funzionamento *baseload* attraverso una serie di interventi ingegneristici;
- si stima che i suddetti interventi ingegneristici richiedano costi fissi di investimento non trascurabili.

2.6 Con riferimento all'analisi condotta sui TAVA, numerosi operatori hanno confermato nelle rispettive osservazioni al documento per la consultazione 557/2013/R/eel che il raggiungimento degli obiettivi di TAVA inferiore a 120 minuti e TPS inferiore a 240 minuti, seppure sfidanti (specie il primo), sia fattibile a valle di specifici investimenti.

2.7 Nonostante ciò, diversi operatori hanno sollevato perplessità in merito all'opportunità di sostenere ulteriori investimenti per incrementare la flessibilità dei propri impianti soprattutto in ragione dell'incertezza relativa ai fabbisogni futuri dei servizi di flessibilità. Nella propria analisi Terna ha, infatti, asserito di non ravvisare l'esigenza di introdurre nell'immediato servizi di flessibilità aggiuntivi bensì ha delineato, da un lato, la crescita dei fabbisogni di riserva secondaria e terziaria pronta e di riserva di sostituzione (ossia dei servizi di flessibilità esistenti) prevista al 2022, producendone una stima preliminare, dall'altro, il grado di flessibilità che sarà verosimilmente richiesto agli impianti termoelettrici nel prossimo futuro⁶.

2.8 Per inquadrare la visione degli operatori in merito all'opportunità di sostenere investimenti volti a rendere più flessibili i propri impianti è utile citare letteralmente la seguente

⁴ L'obiettivo potrebbe anche essere conseguito riducendo drasticamente i minimi tecnici degli impianti termoelettrici.

⁵ Alcuni operatori hanno evidenziato che il parametro GRAD è attualmente costruito in modo tale da essere potenzialmente ed ingiustificatamente discriminatorio. Questo infatti è espresso in termini di variazione dell'immissione in MW al minuto e non in termini di variazione dell'immissione in MW rapportati alla potenza massima nell'unità di tempo. Alcuni operatori hanno altresì segnalato, nell'ambito delle rispettive risposte al documento per la consultazione 557/2013/R/eel, come la soglia dei 50 MW/min sia difficilmente ottenibile dagli impianti termoelettrici in esercizio anche a valle di ulteriori investimenti.

⁶ L'analisi si è focalizzata sugli impianti termoelettrici in quanto gli impianti di produzione idroelettrici a bacino/serbatoio, gli impianti di produzione e pompaggio, gli impianti di consumo interrompibili e gli accumuli già rispettano ampiamente i requisiti individuati da Terna.

osservazione pervenuta da un operatore:

“Terna dovrebbe indicare chiaramente e in modo nettamente distinto i fabbisogni di riserva rotante e non rotante flessibile sul breve e medio termine. Per creare l’offerta di riserva non rotante flessibile, infatti sarà necessario prevedere ulteriori e rilevanti investimenti su un parco produttivo allo stato attuale in forte crisi e ristrutturazione. A nostro avviso, tale segmentazione e quantificazione della domanda farebbe emergere la necessità di una profonda ristrutturazione del settore. Riteniamo, infatti, che le esigenze di flessibilità del sistema siano soddisfacenti prevedendo l’adeguamento solo di una parziale fetta del parco produttivo e non di tutti gli impianti ad esso appartenenti. Se tutti gli impianti procedessero all’adeguamento si potrebbe creare una nuova condizione di eccesso di offerta del servizio con il conseguente mancato rientro dell’investimento per una parte degli operatori”.

- 2.9 Dalla suddetta osservazione emerge molto chiaramente l’esigenza per gli operatori di avere più certezze in merito allo scenario di medio-lungo termine in cui si troveranno ad operare. Ciò soprattutto al fine di poter coordinare in modo efficiente i propri investimenti futuri e coprirsi dai relativi rischi. Il che è esattamente ciò che consentirebbe l’avvio del nuovo mercato della capacità (già positivamente verificato dall’Autorità e sottoposto all’approvazione finale del MSE) con riferimento ai prodotti ivi negoziabili. La costituzione di uno o più segmenti di mercato dedicati anche alla negoziazione di capacità idonea a fornire i servizi di flessibilità, oltre al segmento di mercato per la sola adeguatezza, permetterebbe infatti di assecondare efficientemente le esigenze sia del sistema elettrico che degli operatori.

3. Meccanismo a regime per la remunerazione della capacità produttiva

Riepilogo dell’iter di approvazione della disciplina del nuovo mercato della capacità produttiva

- 3.1 Il decreto legislativo 379/03, prevede l’introduzione di un nuovo sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica (mercato della capacità), finalizzato a incrementare il grado di coordinamento tra le scelte di investimento in capacità produttiva e in capacità di trasmissione dei diversi attori (Terna e gli operatori), riducendone i rischi e allo stesso tempo accrescendo la contendibilità del mercato. Il medesimo decreto prevede che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni in base ai quali Terna è tenuta a elaborare lo schema di disciplina del nuovo sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) e che tale schema sia approvato con decreto del MSE, sentita l’Autorità.
- 3.2 Dopo un articolato processo per la consultazione (documenti per la consultazione 10/09, 9/10, e 38/10), con la deliberazione ARG/elt 98/11, l’Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità, ivi incluso l’iter procedurale per la predisposizione del citato schema.
- 3.3 Nel mese di settembre 2012, Terna ha trasmesso lo schema di disciplina del mercato della capacità all’Autorità che, con la deliberazione 482/2012/R/eel, ne ha verificato positivamente la conformità ai criteri e alle condizioni fissati dalla deliberazione ARG/elt 98/11. A partire dal 23 novembre 2012 lo schema è stato sottoposto alla consultazione pubblica, che si è chiusa il 15 febbraio 2013. Dopo alcune valutazioni e approfondimenti, Terna ha trasmesso lo schema all’Autorità che, con deliberazione 375/2013/R/eel, ne ha verificato positivamente la conformità rispetto ai criteri della delibera ARG/elt 98/11, fatto salvo alcune modifiche richieste a Terna.
- 3.4 La deliberazione 375/2013/R/eel segna il completamento degli interventi di competenza dell’Autorità per l’avvio del nuovo mercato della capacità produttiva: lo schema è stato,

infatti, trasmesso da Terna al MSE per l'approvazione finale.

Criteria per la costituzione di un nuovo segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva con specifici requisiti di flessibilità

- 3.5 Il decreto legislativo 379/03 è stato concepito in un momento storico in cui la presenza preponderante di generazione convenzionale e programmabile (termoelettrica e idroelettrica) garantiva la possibilità di prevedere e gestire le immissioni di energia elettrica con un grado di confidenza elevato. In un contesto simile, il tema della flessibilità e della composizione del parco di generazione in termini di servizi di flessibilità erogabili non destava particolari preoccupazioni. L'obiettivo che si intendeva perseguire con l'introduzione di un meccanismo di remunerazione della capacità produttiva era, pertanto, limitato a promuovere l'adeguatezza della capacità di generazione su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
- 3.6 La necessità di introdurre un meccanismo di remunerazione della capacità produttiva è dovuta al fatto che il mercato elettrico non è in grado di determinare autonomamente risultati efficienti in termini di adeguatezza della capacità produttiva per diverse concause quali: l'esistenza di difetti informativi, la rigidità della domanda, l'assenza di stoccaggio e l'avversione al rischio degli operatori.⁷
- 3.7 Come ampiamente illustrato nel documento per la consultazione 557/2013/R/eel, la crescente penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili - dovuta in larga parte alle politiche di sussidio attuate nel corso degli ultimi anni - ha mutato radicalmente la gestione del sistema elettrico. In un contesto caratterizzato da un'elevata penetrazione di fonti rinnovabili non programmabili, la flessibilità assicurata dagli impianti di produzione programmabili tende inevitabilmente ad acquisire maggiore rilevanza rispetto al passato.
- 3.8 Alla luce del mutamento in atto nella gestione del sistema elettrico, il legislatore, prima con il decreto legge 83/12 e successivamente con la legge 147/13, ha ritenuto opportuno intervenire per assicurare, oltre all'adeguatezza del sistema elettrico di cui si fa carico il decreto legislativo 379/03, anche la "flessibilità"⁸ del medesimo sistema. Come illustrato dall'Autorità nella deliberazione 6/2014/R/eel, il modo più diretto ed efficiente per garantire la flessibilità del sistema elettrico in un'ottica di medio-lungo termine è la costituzione di uno o più segmenti del mercato della capacità dedicati alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna.
- 3.9 Un'opportuna integrazione del mercato della capacità avrebbe, infatti, il vantaggio di assicurare, tra le altre cose, un efficiente ed efficace coordinamento delle scelte di investimento degli operatori, superando le criticità sollevate dagli operatori nelle rispettive osservazioni al documento per la consultazione 557/2013/R/eel.
- 3.10 Premesso che il mercato della capacità sarà aperto a qualsiasi tecnologia non già oggetto di incentivazione⁹, la disciplina prevista per il nuovo segmento del mercato della capacità produttiva sarà disegnata sulla base dei medesimi criteri previsti dalla deliberazione ARG/elt 98/11. L'unica eccezione di rilievo riguarderà le caratteristiche del prodotto contrattualizzato da Terna attraverso questo nuovo segmento e i relativi obblighi dei sottoscrittori dei contratti

⁷ Per una rassegna delle diverse motivazioni per cui il mercato elettrico fallisce nel determinare risultati soddisfacenti in termini di adeguatezza della capacità produttiva si rimanda al DCO 38/10 e al lavoro di Peter Cramton e Axel Ockenfels, "Economics and Design of Capacity Markets for the Power Sector" Zeitschrift für Energiewirtschaft June 2012, Volume 36, Issue 2, pp 113

⁸ Che può essere interpretata come una dimensione della sicurezza.

⁹ La partecipazione della potenza interrompibile è già stata oggetto di consultazione da parte di Terna e se ne prevede l'abilitazione a decorrere dalla terza asta madre. Per quanto concerne gli accumuli, al pari degli impianti di produzione e pompaggio, la partecipazione non è preclusa.

standard. Nello specifico, la capacità produttiva contrattualizzata da Terna mediante il nuovo segmento del mercato della capacità produttiva dovrà essere in grado di fornire le prestazioni individuate da Terna al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico. Tali prestazioni dovrebbero essere coerenti con quanto riportato nell'analisi dei servizi di flessibilità allegata al documento per la consultazione 557/2013/R/eel, ovvero: TAVA \leq 120 minuti, TPS \leq 240 minuti, TPFS \leq 240 minuti. Per quanto concerne il parametro GRAD, in attesa di ulteriori approfondimenti, sembrerebbe sensato assumere a riferimento quello previsto per l'erogazione del servizio di riserva secondaria.

3.11 La deliberazione ARG/elt 98/11 dovrà essere, quindi, integrata sulla base dei seguenti criteri:

- definizione degli obiettivi di flessibilità della capacità produttiva (integrazione art 5): Terna, oltre a definire gli obiettivi di adeguatezza della capacità a livello nazionale e locale, dovrà, altresì, definire gli obiettivi di flessibilità della capacità a livello nazionale e locale in un'ottica pluriennale. Tali obiettivi dovranno essere espressi attraverso una curva di domanda elastica costruita sulla base di criteri analoghi a quelli di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 98/11. Questa potrebbe essere definita come la quota parte della domanda totale afferente il fabbisogno di riserva (riserva primaria + riserva secondaria + riserva terziaria);
- contratti standard di approvvigionamento della capacità produttiva flessibile e procedure di selezione dei sottoscrittori (integrazione artt. 6 e 10): Terna dovrà, inoltre, predisporre uno o più contratti standard di approvvigionamento di capacità conformi ai requisiti minimi di cui all'art. 6. Tali requisiti minimi (orizzonte di pianificazione, durata e luogo della consegna) dovranno però essere integrati includendovi anche le caratteristiche dinamiche della capacità che il sottoscrittore si impegna a rendere disponibile a Terna: ciò al fine di affiancare al prodotto "non flessibile" un prodotto "flessibile" coi requisiti dinamici ipotizzati al paragrafo 3.10. I sottoscrittori di tali contratti di approvvigionamento saranno selezionati attraverso apposite procedure concorsuali definite sulla base dei medesimi principi di cui all'articolo 10 della deliberazione ARG/elt 98/11. Tali contratti di approvvigionamento avranno quindi la struttura di opzione su capacità produttiva reale con un orizzonte di pianificazione, un periodo di consegna e luogo di consegna identici a quelli dei contratti di approvvigionamento di capacità produttiva "non flessibile", ossia i contratti di approvvigionamento già definiti dallo Schema di disciplina del mercato della capacità;
- meccanismo di remunerazione della capacità produttiva flessibile (integrazione artt. 7, 8 e 9): i criteri per la remunerazione della capacità produttiva flessibile saranno definiti in analogia a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 della deliberazione ARG/elt 98/11, con i seguenti ulteriori accorgimenti:
 - i) la stessa unità di produzione sarà titolata a concorrere, attraverso le relative procedure concorsuali, al soddisfacimento del fabbisogno di capacità produttiva ai fini dell'adeguatezza del sistema elettrico così come del fabbisogno di capacità produttiva ai fini della flessibilità del sistema elettrico. Le modalità di svolgimento dei diversi segmenti del mercato della capacità dovranno essere, pertanto, coordinate al fine di evitare da una parte il rischio di doppia remunerazione della medesima capacità produttiva, dall'altra che un impianto in grado di fornire anche servizi flessibili possa essere remunerato meno di uno inflessibile¹⁰. Per esempio, si può ipotizzare di svolgere le aste in sequenza aggiudicando prima il prodotto "flessibile" e poi il prodotto "non flessibile", prevedendo che la capacità

¹⁰ Ciò in quanto il prodotto "flessibile" può sempre sostituire quello "non flessibile" ma non vale il contrario.

aggiudicataria del prodotto “flessibile” non possa partecipare all’assegnazione del prodotto “non flessibile”¹¹, ma garantendo al tempo stesso che il premio riconosciuto al prodotto “flessibile” sia aumentato, se necessario, per farlo divenire almeno pari a quello determinato in esito all’asta per il prodotto “non flessibile”;

- ii) essendo entrambi i prodotti (flessibile e non flessibile) utilizzabili sia per il bilanciamento a salire che per il bilanciamento a scendere occorre prevedere anche la fissazione di un prezzo di esercizio per le offerte di acquisto formulate su MSD. In particolare, l’orientamento dell’Autorità è quello di definire un prezzo di esercizio per le offerte di acquisto formulate su MSD pari al minore valore tra il costo variabile del Turbogas a ciclo aperto (di seguito: TG) e il prezzo del MGP.;
- iii) la deliberazione 98/11 prevede la fissazione di un prezzo di esercizio con riferimento alla capacità impegnata nel MGP e nel MSD per minimo o Altri Servizi. In un’ottica di remunerazione esplicita della disponibilità di capacità produttiva flessibile e nello scenario prospettato da Terna di maggiore utilizzo di riserva secondaria (RS) e di incremento degli ordini di accensione e cambio assetto, occorrerebbe prevedere la fissazione di un prezzo di esercizio anche per le offerte di RS, accensione e cambio assetto. Ciò risulterebbe ancor più necessario qualora fosse attuata la riforma del MSD prospettata nel documento per la consultazione 557/2013/R/eel che prevede, tra le altre cose, la separazione dei servizi di riserva pronta, riserva di sostituzione e, eventualmente, riserva rapida da Altri servizi, nonché l’introduzione del gettone di *warming*. In un contesto simile, l’insieme delle movimentazioni afferenti Altri servizi risulterebbe ridimensionato rispetto ad oggi e l’assenza di un prezzo di esercizio associato a ciascuno dei servizi e delle prestazioni fornite dagli operatori nell’ambito del MSD rischierebbe di rendere inefficace – a danno del sistema - la struttura di opzione su cui è fondato il futuro mercato della capacità. Tutto ciò premesso, l’integrazione dello schema di disciplina del mercato della capacità dovrebbe essere preceduta da uno studio condotto da Terna, finalizzato all’individuazione della corretta metodologia di calcolo e di aggiornamento dei prezzi di esercizio da associare a ciascun servizio/prestazione. Orientativamente, si potrebbe ritenere che, per i servizi di riserva secondaria, riserva pronta, riserva rapida e riserva di sostituzione il prezzo di esercizio dovrebbe riflettere il costo variabile della tecnologia di picco, tenuto conto del delta rendimento associato a ciascun servizio. Per le offerte di accensione, il prezzo di esercizio dovrebbe riflettere il costo associato alla manovra di avviamento di un’unità di produzione termoelettrica tradizionale. Per le offerte di cambio assetto e *warming* il prezzo di esercizio dovrebbe riflettere il costo associato alla manovra di cambio assetto e di *warming* di un’unità di produzione CCGT.

3.12 Con l’aggiornamento della deliberazione ARG/elt 98/11, Terna dovrebbe predisporre e consultare uno Schema di disciplina integrativo a quello già positivamente verificato dall’Autorità seguendo le procedure già previste dalla citata deliberazione.

3.13 Si ritiene, infine, utile evidenziare che l’approvazione dello Schema di disciplina e il conseguente avvio del mercato della capacità preparerebbe il terreno nel quale il nuovo segmento verrebbe innestato. L’avvio del mercato della capacità implica infatti di pianificare, realizzare, collaudare e porre in esercizio le procedure, gli algoritmi, le infrastrutture hardware e software che presiedono alla sua operatività. Il che facilita il rapido innesto di un

¹¹ Nell’asta relativa al prodotto “non flessibile”, le offerte accettate nell’asta del prodotto “flessibile” concorrerebbero alla formazione dell’offerta aggregata come quantità a prezzo zero al pari delle quantità afferenti a tecnologie incentivate, importazioni etc.

nuovo segmento: il nuovo segmento beneficerebbe infatti in larga misura di procedure, algoritmi e infrastrutture già in esercizio.

Q1: Si condividono i criteri generali individuati dall'Autorità al par. 3.11 per l'integrazione del nuovo mercato della capacità? Si ritengono esaustivi i criteri individuati dall'Autorità o si ritiene opportuno individuare ulteriori criteri definiti con maggiore dettaglio?

Q2: Si ritiene opportuno prevedere la partecipazione di tutte le tecnologie sin dall'avvio del mercato della capacità (quali, ad esempio, gli impianti di consumo interrompibili)?

4. Meccanismo transitorio per la remunerazione della capacità produttiva

Il meccanismo attualmente in vigore

- 4.1 L'art. 5 del decreto legislativo 379/03 ha previsto che, per un periodo transitorio, a decorrere dal 1 marzo 2004 e fino all'avvio del sistema di remunerazione della capacità produttiva a regime (mercato della capacità), l'Autorità definisca un meccanismo per la remunerazione della capacità produttiva, finalizzato al raggiungimento e al mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva.
- 4.2 In attuazione di quanto previsto dal suddetto decreto legislativo, l'Autorità ha regolato, nell'Allegato A alla deliberazione 48/04, l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nel periodo transitorio, definendo, tra le altre cose, il meccanismo in base al quale viene calcolata la remunerazione da riconoscere a coloro che rendono disponibile la propria capacità produttiva. Tale meccanismo prevede la remunerazione della capacità produttiva attraverso due corrispettivi distinti:
- a) il corrispettivo di cui all'articolo 35 dell'allegato A alla deliberazione 48/04 (di seguito: specifico corrispettivo o CAP₁) espresso in €/MW, che viene corrisposto a condizione che i soggetti beneficiari adempiano all'impegno di rendere disponibile capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità (di seguito: giorni critici) che vengono definiti ex-ante da Terna. La principale finalità dello specifico corrispettivo consiste nel fornire l'incentivo agli operatori di rendere disponibile capacità produttiva nei giorni in cui il sistema potrebbe presentare livelli di adeguatezza più bassi;
 - b) il corrispettivo di cui all'articolo 36 dell'allegato A alla deliberazione 48/04 (di seguito: ulteriore corrispettivo o S) espresso in € che è eventuale e viene definito come remunerazione integrativa dei ricavi conseguibili nei mercati spot (Mercato del giorno prima o MGP e Mercato Infragiornaliero o MI) qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che si sarebbero ottenuti, a parità di produzione, nel regime amministrato. La principale finalità dell'ulteriore corrispettivo consiste nel fornire un sostegno transitorio ai produttori che, a causa di prezzi di mercato particolarmente bassi, possano nel breve periodo evidenziare problemi di equilibrio economico-finanziario, con conseguenti ripercussioni di inadeguatezza della capacità produttiva nel medio-lungo periodo.
- 4.3 La capacità produttiva ammessa al meccanismo di remunerazione sopra illustrato è pari alla potenza massima dichiarata su RUP dinamico da ciascuna unità di produzione abilitata al Mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD). Ai fini della remunerazione, la capacità produttiva resa disponibile dalle unità di produzione abilitate non deve essere caratterizzata da specifici requisiti dinamici: l'unico requisito da rispettare consiste nel

garantire la disponibilità di tale capacità nei giorni critici individuati da Terna. L'attuale configurazione del meccanismo transitorio di remunerazione della capacità produttiva risponde, quindi, all'esigenza di incentivare il mantenimento dell'adeguatezza del sistema elettrico italiano nel suo complesso, in attesa dell'introduzione del mercato della capacità che è stato disegnato in modo tale da perseguire e assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico con un elevato grado di efficienza ed efficacia.

- 4.4 La stima del gettito che sarà complessivamente versato agli operatori afferente l'anno 2013 si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Tale gettito può variare di anno in anno in base al numero di giorni critici individuati da Terna (minore il numero di giorni critici, minore risulterà la quota di gettito afferente il corrispettivo CAP₁) e dall'andamento dei prezzi dell'energia nei mercati spot. Il gettito erogabile viene raccolto attraverso l'applicazione agli utenti del dispacciamento in prelievo del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva di cui all'articolo 48 della deliberazione 111/06.

Criteria per l'integrazione del meccanismo transitorio per la remunerazione della capacità produttiva

- 4.5 L'orientamento dell'Autorità è quello di proporre l'integrazione del meccanismo transitorio in modo tale da remunerare la capacità produttiva caratterizzata da specifiche caratteristiche dinamiche.
- 4.6 I criteri generali alla base della proposta di integrazione del meccanismo transitorio formulata dall'Autorità nella presente sezione tengono conto, da una parte delle analisi condotte nell'ambito del documento per la consultazione 557/2013/R/eel e, dall'altra, della necessità che il meccanismo transitorio risulti il più possibile connesso al meccanismo a regime (mercato della capacità) in modo da assolvere al ruolo di "ponte" verso quest'ultimo. Ciò premesso si elencano i criteri generali individuati dall'Autorità per un'efficiente integrazione del meccanismo di remunerazione della capacità transitorio:
- a) Terna definisce, con riferimento all'anno 2017, il fabbisogno (in MW), se necessario differenziato per le diverse aree della rete rilevante, di capacità produttiva caratterizzata dai seguenti parametri di flessibilità: TAVA≤120 minuti, TPS≤240 minuti, TPFS≤240 e GRAD pari a quello previsto per la regolazione secondaria;
 - b) per il triennio 2015 - 2017 Terna acquista dai produttori opzioni su capacità produttiva reale con le caratteristiche di cui al punto a) per quantitativi pari al fabbisogno precedentemente definito. Tali opzioni saranno negoziate attraverso procedure concorsuali come quelle definite per la contrattazione a termine di cui alla deliberazione 111/06 e sono caratterizzate da:
 - un periodo di consegna triennale (2015-2017), ciò al fine di fornire un orizzonte temporale certo agli operatori che, attraverso specifici investimenti, ritenessero opportuno rendere più flessibili le rispettive unità di produzione termoelettriche. Gli anni successivi sono coperti dall'entrata in esercizio del meccanismo di regime. Eventuali ritardi nell'entrata in vigore del medesimo esporrebbero il sistema al rischio di inadeguatezza e/o carenza di flessibilità;
 - un prezzo di esercizio (*strike price*) pari a *i*) il costo variabile del TG per i prezzi a salire delle offerte su MSD *ii*) il minore tra il costo variabile del TG e il prezzo del MGP per i prezzi a scendere delle offerte su MSD. Ciò implica che i prezzi offerti sul MSD afferenti la capacità produttiva dell'UP selezionata attraverso la procedura concorsuale sarebbero vincolati al valore dello *strike price*;
 - il pagamento di un premio annuo determinato in esito alle procedure concorsuali;

- c) in caso di attivazione della capacità selezionata attraverso le procedure concorsuali su MSD, Terna dovrà, altresì, verificare che la prestazione fornita rispetti tutti i predetti parametri;
- 4.7 Al fine di consentire agli operatori interessati a prendere parte alle procedure concorsuali, di effettuare gli investimenti necessari a qualificare le rispettive UP rispetto ai criteri di cui al par 4.6 lettera a) entro il 2017, si potrebbe prevedere:
- a) il rilassamento delle prestazioni dinamiche richieste per aderire al meccanismo con riferimento ai primi dodici mesi. In particolare si potrebbero prevedere i seguenti parametri: TAVA \leq 240 minuti e TPS \leq 360 minuti;
 - b) oppure, l'individuazione da parte di Terna per i primi due anni di valori dei parametri meno stringenti, compatibilmente con le esigenze del sistema elettrico.
- 4.8 Al fine di evitare una eccessiva remunerazione della capacità flessibile, si ritiene opportuno prevedere un tetto al premio annuo parametrato a quanto storicamente pagato da Terna per l'approvvigionamento dei servizi su MSD, eventualmente aumentato di una percentuale prudenziale per tenere conto del possibile maggior valore che i servizi di flessibilità potrebbero assumere in futuro.
- 4.9 La presente consultazione è finalizzata a presentare in via urgente al MSE le due proposte illustrate nelle sezioni 3 e 4.

Q3: Si condividono i criteri generali definiti dall'Autorità al par 4.6 per l'integrazione del meccanismo transitorio per la remunerazione della capacità produttiva?

Q4: Si condivide la proposta, di cui al par. 4.8, di prevedere un tetto al valore del premio annuo? Si invitano gli operatori a esprimere le proprie valutazioni sulla percentuale prudenziale per tenere conto del possibile maggior valore che i servizi di flessibilità potrebbero assumere in futuro.

Q5: Si ritiene opportuno prevedere un importo minimo da destinare, in ogni caso, alla remunerazione della capacità flessibile, anche in ragione dei costi di up-grading degli impianti CCGT?